

FAQ n. 6

Domanda:

Con riferimento ai professionisti richiesti nel gruppo di lavoro, quali ad esempio la professionalità n. 7 indicata nel disciplinare di gara, relativa al “laureato in materie economiche”, ed in particolar modo al tipo di rapporto intercorrente tra essi e le società del raggruppamento, si chiede se i “collaboratori” possano essere anche consulenti che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano sottoscritto con le società del raggruppamento una lettera di intenti esclusiva, vincolante per tutta la durata dell'appalto, e non necessariamente consulenti su base annua (fatturazione maggiore del 50% del proprio fatturato annuo ad una delle società del raggruppamento). Vi segnaliamo che non è consuetudine che società di ingegneria/architettura annoverino nel proprio organico simili professionalità specialistiche.

Risposta:

I consulenti per essere idonei devono aver fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

In tal senso non può essere ritenuta sufficiente la mera sottoscrizione di una lettera d'intenti esclusiva, occorrendo invece la partecipazione come mandante in un RTI di natura mista.